

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 413-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973, aggiuntivi, rispettivamente, alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Accordi stipulati con l'Austria, aggiuntivi rispettivamente alla Convenzione europea di estradizione ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, hanno il duplice scopo di ampliare gli impegni reciprocamente assunti nelle citate Convenzioni europee e di migliorarne e semplificarne le procedure di applicazione. L'opportunità di tali Accordi si manifesta evidente con quegli Stati — come è l'Austria — con i quali i rapporti di cooperazione giudiziaria debbono essere particolarmente sviluppati sia per la contiguità geografica sia per il frequente movimento di persone.

Muovendo da tali esigenze e perseguendo gli accennati obiettivi, l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di estradizione si caratterizza per numerose disposizioni tra le quali si possono menzionare quella prevista dall'articolo 1, che amplia la portata della norma europea consentendo di calcolare il limite minimo di quattro mesi di detenzione necessario per l'estradizione, anche sommando più pene inflitte alla stessa persona, e quella prevista dall'articolo 3 secondo la quale la mancanza di querela di parte non costituisce impedimento all'estradizione.

Per semplificare, invece, i rapporti fra i due Stati, gli articoli 4 e 7, sulla base del sistema già istituito dalla Convenzione bilaterale del 1922, che viene a cessare, ed utilizzando una facoltà prevista dall'articolo 12 della Convenzione europea, precisano che la trasmissione delle domande e della relativa documentazione avviene direttamente fra i rispettivi Ministeri della giustizia, così come le richieste di arresto provvisorio possono essere rivolte direttamente dai tribunali e dalle procure dello Stato in Austria e su autorizzazione dei procuratori generali presso la corte d'appello in Italia.

Similmente gli articoli 9, 11 e 12 contengono disposizioni intese a facilitare la consegna dell'estradato, indicando i valichi e gli uffici di frontiera utilizzabili, nonchè la consegna degli oggetti sequestrati in occasione dell'estradizione.

Anche l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di assistenza giudiziaria, che risponde alle medesime esigenze e formalità sopra accennate, contiene disposizioni che estendono l'applicazione della normativa europea. Per effetto degli articoli 1 e 2, la cooperazione giudiziaria si estende anche ai procedimenti relativi a violazioni di norme doganali, di imposte di consumo e sui monopoli, nonchè ad altri procedimenti, quali la concessione della grazia, la sospensione e l'interruzione della pena e la riparazione per detenzione ingiustamente subita esclusi, invece, dalla Convenzione europea.

Nel titolo II dell'Accordo, innovandosi sulle disposizioni relative all'espletamento delle commissioni rogatorie, ed utilizzando anche in tal caso una facoltà prevista nella Convenzione europea, si sancisce il diritto, per i rappresentanti dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, di assistere al compimento dei vari atti di assistenza giudiziaria che hanno luogo nello Stato richiesto, nonchè la possibilità, per le stesse persone, di proporre domande o richiedere misure supplementive.

L'articolo 9, inoltre, analogamente a quanto osservato per la corrispondente norma del precedente Accordo, sancisce la possibilità di un rapporto diretto fra le autorità giudiziarie italiane ed austriache evitando il tramite dei rispettivi Ministeri della giustizia, e dispone l'esenzione della traduzione dei documenti nella lingua dello Stato richiesto, contribuendo in tal modo a semplificare e ad accelerare i rapporti di cooperazione giudiziaria fra i due Paesi.

Gli Accordi in oggetto, ora sottoposti all'esame del Parlamento italiano, sono stati già approvati dal Parlamento della Repubblica federale d'Austria, le cui autorità attendono l'assenso da parte italiana per poter procedere allo scambio degli strumenti di ratifica, che determinerà l'entrata in vigore degli Accordi stessi.

ORLANDO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

2 marzo 1977

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

AGRIMI

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Vienna il 20 febbraio 1973:

*a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;

*b)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli XV e XVI degli Accordi indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo stesso.